REGOLAMENTO (CEE) N. 73/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1896/73, per quanto concerne i coefficienti impiegati per calcolare i prezzi d'acquisto delle carni bovine applicabili all'intervento in Irlanda, nonché il regolamento (CEE) n. 582/76, per quanto concerne i prezzi d'acquisto degli stessi prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 586/76 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettere c) e d),

considerando che i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo alle modalità d'applicazione della misure d'intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1789/76 (4);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/74 (6), stabilisce che, per favorire l'armonizzazione dei prezzi d'acquisto nella Comunità, i suddetti coefficienti devono essere esaminati ogni anno ed eventualmente adattati; che, al fine di non perturbare l'evoluzione del mercato delle carni bovine in Irlanda, è necessaria una revisione dei coefficienti impiegati per calcolare i prezzi d'acquisto applicabili in detto Stato membro; che è d'uopo rettificare corrispondentemente i prezzi d'acquisto all'intervento fissati con regolamento (CEE) n. 582/76 della Commissione, del 15 marzo 1976 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1936/76 (8);

considerando che è opportuno far coincidere la data di entrata in vigore di questi nuovi coefficienti e prezzi d'acquisto con la data di modifica del tasso rappresentativo della sterlina irlandese, stabilita dal regolamento (CEE) n. 3206/76 del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 557/76 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la sterlina irlandese (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1896/73, la parte riguardante l'Irlanda è modificata come segue:

« IRELAND:	Heifers 2	0,85
	Steers 1	0,92
	Steers 2	0,90 ».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 582/76, la parte riguardante l'Irlanda è modificata come segue:

« IRELAND:	*limite inferiore (UC/100 kg)*	*limite superiore (UC/100 kg)*
— Carcases, half carcases and compensated quarters, from		
Heifers 2	152,389	155,561
Steers 1	163,666	166,839
Steers 2	158,561	161,734 ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.
(3) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.
(4) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 34.
(5) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.
(6) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 4.
(7) GU n. L 69 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(8) GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 14.
(9) GU n. L 362 del 31. 12. 1976, pag. 4.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH